

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## NEWS N. 1031 DEL 20/03/2008

### Oggetto: Emanato il regolamento in materia di attivita` di installazione di impianti negli edifici

**Il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, pubblicato in G.U. il 12 marzo u.s., riordina le disposizioni in materia di attivita` di installazione degli impianti all` interno degli edifici ed abroga la legge 46/90 (eccetto gli artt. 8, 14, 16), il D.P.R. 447/91 ed il Capo V del D.P.R. n. 380/2001**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 e` stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante `` **Regolamento concernente l` attuazione dell` articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita` di installazione degli impianti all` interno degli edifici.** ``

Il Regolamento, redatto senza il coinvolgimento delle parti interessate, mette fine alle proroghe relative all` entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001) (cfr. News n. 447).

Con il decreto in questione, che **entrera` in vigore il 27 marzo p.v.**, vengono quindi abrogati, ai sensi dell` art. 3, comma 1, della legge 26/02/07 n. 17, gli articoli da 107 a 121 (Capo V) del Testo unico dell` edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento delle attivita` di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni), le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Il Regolamento, il cui testo si riporta in allegato, si costituisce di 15 articoli e di 2 allegati (cfr. Tabella 1) e si applica agli **impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d` uso, a partire dal punto di consegna della fornitura.**

Tabella 1

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni relative agli impianti
Articolo 3	Imprese abilitate
Articolo 4	Requisiti tecnico-professionali
Articolo 5	Progettazione degli impianti
Articolo 6	Realizzazione ed installazione degli impianti
Articolo 7	Dichiarazione di conformita`
Articolo 8	Obblighi del committente o del proprietario
Articolo 9	Certificato di agibilita`
Articolo 10	Manutenzione degli impianti
Articolo 11	Deposito presso lo sportello unico per l` edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita` o del certificato di collaudo
Articolo 12	Contenuto del cartello informativo
Articolo 13	Documentazione
Articolo 14	Finanziamento dell` attivita` di normazione tecnica
Articolo 15	Sanzioni
Allegato I	Schema di dichiarazione di conformita` dell` impianto a regola d` arte
Allegato II	Schema di dichiarazione di conformita` dell` impianto a regola d` arte ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Mettendo a confronto la legge 46/90 ed il decreto 447/91 con il regolamento in oggetto, si evince che numerose sono le novita` introdotte, alcune delle quali, ad oggi, necessitano indubbiamente di chiarimenti ulteriori. Prima fra queste, la mancanza di indicazioni sulla fase transitoria di applicazione della disciplina. L` unica indicazione fornita in proposito riguarda gli impianti elettrici delle unita` immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 che possono essere considerati adeguati in presenza di specifici dispositivi di protezione (articolo 6, comma 3).

E` opportuno sottolineare che nulla e` mutato in merito alla **esclusione dagli obblighi di redazione del progetto e dell` attestazione di collaudo degli impianti di cantiere**, per i quali rimane esclusivamente **l` obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita`** (art. 10 comma 2).

Entrando nello specifico della disciplina, la prima grande novita` introdotta dal legislatore e` l` estensione dell` **ambito di applicazione agli impianti posti a servizi di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d` uso**. Sono stati cosi` superati l` articolo 1 della legge 46/90 che prendeva in considerazione esclusivamente gli edifici adibiti ad uso civile e, limitatamente agli impianti elettrici, anche gli edifici adibiti a sede di societa`, ad attivita` industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonche` gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalita`, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici e l` articolo 1 del D.P.R. 447 che dettaviava quanto riportato nell` art. 1 della legge 46/90.

<b>Art. 4 comma 1 lettera a) D.P.R. 447/91</b>	<b>Art. 5 comma 2 lettera a) Decreto 37/2008</b>
<i>..... per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unita` abitative di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>.</i>	<i>..... per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita` abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita` abitative di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>.</i>
<b>Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91</b>	<b>Art. 5 comma 2 lettera c) Decreto 37/2008</b>
<i>..... relativi agli immobili adibiti ad attivita` produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m<sup>2</sup>.</i>	<i>..... relativi agli immobili adibiti ad attivita` produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m<sup>2</sup>.</i>
<b>Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91</b>	<b>Art. 5 comma 2 lettera d) Decreto 37/2008</b>
<i>..... per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m<sup>3</sup> dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m<sup>3</sup> e con un` altezza superiore a 5 metri.</i>	<i>..... relativi ad unita` immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche` per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m<sup>3</sup>.</i>
<b>Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91</b>	<b>Art. 5 comma 2 lettera g) Decreto 37/2008</b>
<i>..... per il trasporto e l` utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a <b>34,8 kW</b> o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi.</i>	<i>..... relativi alla distribuzione e l` utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a <b>50 kW</b> o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.</i>

Il progetto redatto da professionista abilitato viene depositato presso lo **sportello unico per l` edilizia del comune** in cui si realizza l` impianto.

La **dichiarazione di conformita`** degli impianti deve essere rilasciata al committente, al termine dei lavori, dall` impresa installatrice o dal responsabile tecnico interno delle imprese non installatrici, sulla base dei due modelli riportati negli allegati I e II ad uso rispettivamente dell` impresa installatrice o dell` ufficio tecnico interno.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformita` non sia stata redatta o non sia reperibile, fatte salve le relative sanzioni, l` atto puo` essere sostituito da una **dichiarazione di rispondenza** resa da un professionista iscritto all` albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita`, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti per i quali non e` necessario un progetto redatto da professionista iscritto all` albo, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un` impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Per i **committenti ed i proprietari** si aggiungono alcuni oneri (articolo 8):

*Il proprietario dell` impianto adotta le misure necessarie per **conservarne le caratteristiche di sicurezza** previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l` uso e la manutenzione predisposte dall` impresa installatrice dell` impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilita` delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell` impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.*

*Il committente entro 30 giorni dall` allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d` uso, **consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita` dell` impianto**, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza. La medesima documentazione e` consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull` impianto, o di un aumento di*

potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. Tali prescrizioni si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

All'art. 11 si legge che l'impresa installatrice deposita la dichiarazione di conformità, il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto, presso lo **sportello unico per l'edilizia**. La copia della dichiarazione di conformità, nell'ottica di un alleggerimento degli adempimenti burocratici per le imprese, viene trasmessa direttamente dallo sportello unico alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura (in passato tale copia veniva inviata dall'impresa installatrice al Comune ad alla Camera di Commercio).

All'impresa installatrice spetta, all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti oggetto del presente regolamento, l'obbligo di affissione del **cartello informativo** contenente i dati identificativi, la redazione del progetto, se necessaria e il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

L'articolo 9 comma 3 del D.P.R. 447/91 riportava: *I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.*

L'art. 13 del regolamento riporta: *I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza (omissis). Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.*

Pertanto la novità di rilievo consiste nel fatto che oggi, in assenza della dichiarazione di conformità, può essere prodotta la dichiarazione di rispondenza.

Per quanto riguarda le **sanzioni** si riportano in Tabella 3 quelle previste dal regolamento in oggetto:

**Tabella 3**

SANZIONE D.M. 37/2008	ARTICOLO DI RIFERIMENTO del D.M. 37/2008
<p><i>Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.</i></p>	<p><b>Art. 7</b> <b>Dichiarazione di conformità</b> (mancanza di dichiarazione di conformità o di dichiarazione di rispondenza)</p>
<p><i>Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.</i></p>	<p><b>Altri obblighi derivanti dal presente decreto</b></p>

Come già detto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 26/02/07 n. 17, rimangono ad oggi in vigore anche le sanzioni previste dalla legge 46/90, che trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto in oggetto. Ci riserviamo di approfondire questo aspetto in considerazione del fatto che tali sanzioni si riferiscono ad articoli abrogati dall'entrata in vigore della presente disciplina.

Le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo ed i provvedimenti a carico dei professionisti non hanno subito variazioni rispetto a quanto stabilito con il D.P.R. 447/91.